

VALUTAZIONE ASSENZE

L'art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede:

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

La norma sopra richiamata parla di “frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”; essa cioè stabilisce che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno studente. Quindi occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento preliminare da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

La tabella qui di seguito riportata, nell'ambito della nostra realtà scolastica, declina analiticamente i criteri e parametri numerici imposti dalla normativa vigente per l'ammissione o eventuale esclusione dallo scrutinio.

Orario settimanale	Monte ore annuale	Ore minime di presenza (3/4 del monte ore)	Limite massimo orario assenze
32	1056	792	264



REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7

VISTO il DPR n.122/2009 "Regolamento della valutazione"

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali,

SENTITE le proposte avanzate dai docenti;

Dopo ampio dibattito,

DELIBERA di adottare il seguente REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7 :

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze - Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. per ogni disciplina sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% sul totale del monte ore annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

art. 2 - Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

art. 3 - assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

a) L'assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione. b) Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione ("La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico"), prima di assegnare la valutazione di Non Classificato, il C.d.C. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
- b) day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario)
- c) partecipazione a gare e a concorsi o progetti organizzati dall'Istituto o a cui lo stesso ha aderito.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)
Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: BSIS02200A@istruzione.it - Web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177

**SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"**



d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

e) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

f) partecipazione ad attività artistiche/culturali organizzate da Enti o Istituzioni Qualificate;

g) donazioni di sangue.

N.B. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o, comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (ad es. uscite anticipate, ingressi posticipati non previsti e non predisposti dalla scuola) sarà computata ai fini del calcolo del monte ore di presenza obbligatorio (75%) e avrà anche una ricaduta negativa sulla valutazione della condotta.